

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

CONVENZIONE

fra la **Repubblica e Cantone del Ticino**

(nel seguito: lo Stato)

e

il **Comune di Brissago**

(nel seguito: il Comune)

mediante la quale,

le parti si impegnano a permutare le quote di comproprietà delle Isole di Brissago (fondi 302 e 303 RFD Brissago e 1021 RFD Ronco s/Ascona) detenute dal Comune con superfici di proprietà dello Stato,

premesso che:

- a) le Isole di Brissago sono in comproprietà di 12/24 dello Stato e di 6/24 del Comune di Ascona, di 3/24 del Comune di Ronco s/Ascona, di 3/24 del Comune di Brissago e che la particella 1021 RFD di Ronco s/Ascona è di comproprietà di 12/24 dello Stato, 5/24 del Comune di Ascona, 1/24 del Comune di Brissago, 2/24 del Comune di Ronco s/Ascona, 2/24 della Lega Svizzera per la protezione del patrimonio nazionale e 2/24 della Lega Svizzera per la protezione della natura;
- b) la gestione delle Isole è attualmente affidata in parte all'Amministrazione delle Isole di Brissago tramite un Consiglio di Amministrazione dei comproprietari e in parte allo Stato per il Parco Botanico;
- c) le trattative intercorse hanno permesso di concordare sull'opportunità di unire proprietà e gestione delle Isole nelle mani dello Stato per assicurare continuità agli scopi, conservando le funzioni del personale attualmente impiegato, e per sviluppare e rilanciare l'attrattività delle Isole;

e richiamato l'art. 8 cpv. 1 della Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986, che conferisce al Gran Consiglio la competenza per l'estinzione della demanialità ed il trasferimento ad altri enti pubblici di beni del demanio;

si conviene quanto segue:

- 1) Le premesse sono parte integrante della presente.
- 2) Il Comune di Brissago cede al Cantone le sue quote di proprietà dei fondi 302 e 303 RFD Brissago (3/24) e 1721 RFD Ronco s/Ascona (1/24) e le quote di comproprietà corrispondenti dei beni mobiliari e dei diritti attinenti a detti fondi. Lo Stato assume inoltre, a liberazione del Comune, la sua quota di debito d'esercizio della comproprietà al momento del trapasso del possesso.
- 3) Lo Stato cede al Comune le seguenti superfici situate in territorio del comune di Brissago e meglio specificate nell'allegato A (schede A1-A4) alla presente, della quale costituisce parte integrante:
 - circa mq 2'010 staccati della particella 17 RFD (A1);
 - circa mq 880 staccati dalla particella 420 RFD (A2);
 - circa mq 810 staccati dalla particella 420 RFD (A3);
 - circa mq 3'380 staccati dalle particelle 420 e 284 RFD (A4).

Le superfici effettive degli scorpori ceduti verranno accertate dal competente geometra revisore.

- 4) I fondi, gli scorpori, i beni mobiliari e i diritti oggetto della presente convenzione vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noto alle parti.
- 5) Il trasferimento del possesso avverrà con l'iscrizione dei trapassi degli immobili a Registro fondiario.
- 6) Le spese dei piani ed ogni altra necessaria per l'iscrizione a Registro fondiario sono assunte di metà per parte.

Se sarà necessario un atto notarile, le parti si impegnano a sottoscriverlo entro 90 giorni dall'approvazione del Gran Consiglio.

- 7) La validità della presente convenzione è subordinata alla ratifica del Consiglio di Stato e all'approvazione del Consiglio Comunale di Brissago e del Gran Consiglio.

Per proposta:

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Direttore:

**Il Direttore dei Servizi
generali:**


Avv. Claudio Zali


Avv. Loris Bianchi

Per accettazione:


Luogo e data:


PER IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Il Sindaco:

Il Segretario comunale:

Brissago, 23.10.18






PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente:

Il Cancelliere:


Claudio Zali



Arnaldo Coduri

Ratificata con Messaggio n° 7648 (RG 1459) del 27 marzo 2019



ca 2'010 mq.







Brissago

Part. 420 RFD

ALLEGATO A4

